PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Sassari

Convenzione tra la Procura della Repubblica di Sassari e l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari avente per oggetto l'assegnazione temporanea a tempo parziale alla Procura della Repubblica di Sassari di n. 2 Tecnici della Prevenzione in organico al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

L'anno 2026, addì 11 del mese di settembre, presso la sede della Procura della Repubblica di Sassari sita in via Roma a Sassari

TRA

La Procura della Repubblica di Sassari, con sede in via Roma, 49 – 07100 Sassari, rappresentata dal Procuratore della Repubblica Dott. Armando Mammone.

E

L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari (di seguito, per brevità, anche "A.S.L. Sassari" o "A.S.L.") con sede in Sassari, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio Lorenzo Spano

PREMESSO CHE

L'esperienza lavorativa presso la Procura della Repubblica di Sassari costituisce un arricchimento professionale di particolare interesse in materia amministrativa e contestualmente comporta un'indubbia crescita professionale anche del personale del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;

che la convenzione già stipulata tra le medesime parti, avente il medesimo oggetto ed efficace dal 15 settembre 2025 al 15 settembre 2026, ha conseguito risultati positivi: l'apporto dei Tecnici della Prevenzione ha assicurato alla Procura della Repubblica un contributo tecnico qualificato nelle materie di competenza dello S. Pre. S. A. L. e ha, al contempo, arricchito il patrimonio professionale del personale assegnato;

che l'assegnazione a tempo parziale non ha determinato criticità organizzative, né interferenze con l'ordinario svolgimento delle attività istituzionali del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;

che le parti manifestano la comune intenzione di proseguire la collaborazione, prorogandone l'efficacia per il periodo indicato all'art. 8;

Ritenuto che

il personale non deve trovarsi in condizione di incompatibilità né di conflitto di interessi tra lo S. Pre. S. A. L. e la Procura della Repubblica di Sassari;

che le figure devono possedere le qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 del Decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165;

che la Convenzione deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto svolgimento dell'attività lavorativa di entrambe le risorse in parola;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente convenzione ha per oggetto l'assegnazione temporanea a tempo parziale extra dotazione organica di almeno n. 2 Tecnici della Prevenzione in organico al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della A.S.L. di Sassari, con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, al fine di coadiuvare il Procuratore della Repubblica nell'espletamento delle funzioni di tipo tecnico ed amministrativo, sotto la diretta responsabilità e direzione dello stesso Procuratore.

2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle amministrazioni stipulanti nell'ottica dell'interesse generale dello S. Pre. S. A. L., della crescita professionale del personale e del rafforzamento delle risorse umane della Procura della Repubblica di Sassari impegnata in un vasto territorio della Sardegna.

Art. 2 (Condizioni e modalità di utilizzo e sede di lavoro)

1. L'utilizzazione dell'attività lavorativa del personale da parte della Procura della Repubblica di Sassari è temporanea e a tempo parziale, per il periodo stabilito dall'art. 8.

2. L'orario di lavoro sarà svolto secondo le modalità e forme contrattuali del dipendente con l'A.S.L. n. 1 di Sassari, al quale si fa espresso rinvio.

3. Il rapporto di lavoro del personale di cui alla presente convenzione è gestito dalla A.S.L. n. 1 di Sassari.

4. La presenza in servizio del dipendente sarà accertata personalmente dal Procuratore della Repubblica con le formalità che riterrà più opportune e trasmesse di volta in volta alla A.S.L.

Art. 3 (Orario di lavoro, assenze e trattamento economico)

1. La prestazione lavorativa verrà svolta a tempo parziale negli Uffici della Procura della Repubblica di Sassari, su base settimanale, per n. 1 mattina e n. 1 rientro pomeridiano;

2. In caso di assenza per malattia e infortunio, il dipendente dovrà fare riferimento allo S. Pre. S. A. L., secondo le ordinarie modalità in esso previste. Analogamente si dovrà operare per la gestione di ferie e permessi, previo accordo con il referente della struttura di destinazione.

3. Resta inteso che nei giorni in cui il lavoratore presta servizio presso la Procura di Sassari beneficia dei dispositivi di tutela della salute e sicurezza del lavoro messi in atto da questa Amministrazione ai sensi del D.lgs 81/08, con l'eccezione dei presidi della sorveglianza sanitaria (D.lgs 81/08, art. 41), nonché della informazione e della formazione attinente al profilo e alla mansione specifica di Tecnico della Prevenzione in forza allo S. Pre. S. A. L. (D.lgs 81/08, art. 37), per i quali la competenza resta in capo alla A.S.L.

4. Eventuali bisogni informativi e formativi oggetto della presente convenzione, ai sensi del succitato D.lgs 81/08 – art. 37, saranno assolti dalla Procura della Repubblica.

5. Al dipendente è mantenuto il trattamento economico previsto per la qualifica e la posizione di inquadramento posseduta. La retribuzione fondamentale ed accessoria continuerà ad essere corrisposta dalla A.S.L. n. 1 di Sassari.

6. Non sono previsti incentivi specifici per lo svolgimento dell'attività presso la Procura di Sassari e non si formerà alcun tipo di rapporto di lavoro o di impiego con il Ministero della Giustizia.

7. Il personale, all'atto dell'assegnazione, dovrà sottoscrivere formale impegno scritto a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso gli uffici nonché degli atti e documenti eventualmente trattati ratione offici anche nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

8. La prestazione lavorativa in oggetto può subire occasionali modificazioni – nello schema operativo settimanale, oltre che nel monte ore complessivamente reso nella settimana lavorativa

– in ragione di motivate esigenze della struttura di appartenenza dei Tecnici della Prevenzione coinvolti, rappresentate, anche per le vie brevi, dal direttore del Servizio Pre. S. A. L.

Contestualmente, saranno concordate le modalità atte al rapido ripristino dell'ordinaria collaborazione dei dipendenti con gli Uffici della Procura della Repubblica di Sassari.

Il delegato del Direttore Generale della A. S. L. n. 1 di Sassari, per gli scopi del presente accordo, è individuato, fin da ora, nella figura del direttore pro-tempore del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Ing. Cristian Filippo Riu;

Art. 4 (Ripartizione degli oneri finanziari)

1. Le parti concordano nel ritenere che tutti gli oneri retributivi del trattamento fondamentale, accessorio, contributivi, assistenziali, copertura assicurativa INAIL e quanto altro correlato al rapporto di lavoro, in applicazione analogica dell'art. 30 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, rimarranno a totale carico della A.S.L. di Sassari.

2. La presente convenzione è senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto la spesa necessaria è imputata a valere sui fondi ordinari di bilancio della A.S.L. di Sassari;

Art. 5 (requisiti morali e di condotta)

Che i dipendenti possiedono le qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 del Decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165;

Art. 6 (cause di incompatibilità)

Non sussiste incompatibilità dei dipendenti né tanto meno conflitto di interessi tra S. Pre. S. A. L. e la Procura della Repubblica di Sassari;

Art. 7 (riservatezza delle informazioni)

Il dipendente, all'atto dell'assegnazione, dovrà sottoscrivere formale impegno scritto a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso gli uffici nonché degli atti e documenti eventualmente trattati ratione offici anche nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 8 (Durata della convenzione e recesso)

1. La presente convenzione ha durata di tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

2. Ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta trasmessa all'altra parte con preavviso non inferiore a trenta giorni; il recesso non comporta oneri né indennizzi di sorta.

3. Alla scadenza del termine, ovvero alla data di efficacia del recesso, i Tecnici della Prevenzione assegnati riprendono servizio a tempo pieno presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro; restano fermi gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 7.

Art. 9 (Disposizioni generali e finali)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale dell'A.S.L. Nessun rapporto di impiego si stabilirà con il Ministero della Giustizia, sul quale non potrà gravare alcun onere economico.

Per la Procura della Repubblica di Sassari
Il Procuratore della Repubblica
Dott. Armando Mammone

Per l'A. S. L. n. 1 di Sassari
Il Direttore generale
Dott. Antonio Lorenzo Spano

ANTONIO LORENZO SPANO
Firmato digitalmente da ANTONIO LORENZO SPANO
Data: 2026.09.18 12:03:01 +02'00'